

I CONTROLLI SUGLI STRANIERI: ATTIVITÀ ED ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Polizia



Guida pratica per
Ufficiali ed Agenti di
Polizia Giudiziaria

Alberto Ceste
Daniela Dattola

CD-ROM in allegato



ESTRATTO VOLUME

E. Caspari

Alberto Ceste - Daniela Dattola

**I CONTROLLI
SUGLI STRANIERI:
ATTIVITÀ ED ATTI DI
POLIZIA GIUDIZIARIA**

*Guida pratica per Ufficiali ed Agenti di
Polizia Giudiziaria*

ESTRATTO VOLUME

**Le voci dell'Indice evidenziate sono allegate
al presente Estratto**

INDICE

Prefazione Pag. XVII

Capitolo I

LO STRANIERO ED I TITOLI ABILITATIVI ALL'INGRESSO ED AL SOGGIORNO IN ITALIA

1.1 La nozione di straniero giuridicamente rilevante per l'ordinamento italiano. I cittadini comunitari ed i Paesi dell'Unione Europea	“	3
1.2 I cittadini neocomunitari e la loro condizione giuridica	“	8
1.3 Il cittadino extracomunitario e la disciplina peculiare del cittadino extracomunitario familiare del cittadino comunitario	“	9
1.4 I principi basilari sull'ingresso e sul soggiorno in Italia dello straniero	“	12
1.5 I titoli abilitativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia: differenze di condizione giuridica tra gli stranieri dell'“Area Schengen” e quelli extracomunitari	“	12
1.6 I documenti ed i requisiti validi per l'ingresso in Italia degli stranieri extracomunitari e degli apolidi: il passaporto ed altri documenti di viaggio equivalenti	“	18
1.7 La disponibilità di mezzi finanziari e di un appartamento idoneo	“	20
1.8 I compiti dei Comuni	“	23
1.9 Cenni sulla residenza e sull'iscrizione anagrafica dello straniero	“	24
1.10 Il visto d'ingresso, le sue diverse tipologie e cenni ai Paesi con e senza obbligo del visto	“	26
1.11 I casi di diniego del visto	“	32
1.12 I documenti ed i requisiti validi per il soggiorno e per la permanenza in Italia: il permesso di soggiorno	“	33
1.13 Le diverse tipologie di permesso di soggiorno	“	36

1.14 Cenni alle modalità ed ai limiti della richiesta di rilascio e del rilascio del permesso di soggiorno	Pag. 38
1.15 La richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno ed i diritti dello straniero	“ 41
1.16 Diritti e doveri degli stranieri titolari del permesso di soggiorno	“ 42
1.17 L’uscita temporanea e/o definitiva dall’Italia dello straniero regolare	“ 45
1.18 L’espulsione dall’Italia dello straniero illegalmente presente sul territorio nazionale	“ 46
1.19 I casi normativamente previsti di inespellibilità dello straniero ex art. 19 T.U.L.I.	“ 54
1.20 I Centri di Identificazione ed Espulsione (C.I.E.) e le modificazioni apportate dalla normativa comunitaria e nazionale	“ 55
1.21 Il Sistema Di Indagine (S.D.I.) e la sua importanza per gli Operatori di Polizia Giudiziaria di tutte le Forze di Polizia italiane, nazionali e locali	“ 62

Capitolo II

I CONTROLLI DI POLIZIA IN MERITO AI PRINCIPALI ILLECITI, PENALI ED AMMINISTRATIVI, PREVISTI DAL TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

2.1 L’identificazione tramite documenti e per mezzo dei rilievi fotodattiloscopici. La previsione contenuta nell’art. 6, co. 4, T.U.L.I.	“ 67
2.2 La problematica legata alla difficoltà dell’Operatore di Polizia Giudiziaria nell’accertare se lo straniero comprenda e/o parli la lingua italiana	“ 70
2.3 L’obbligo di esibizione dei documenti di viaggio e di soggiorno ed il reato di cui all’art. 6, co. 3, T.U.L.I.	“ 72
2.4 Suggerimenti per efficaci controlli di polizia giudiziaria sui titoli abilitativi e sui documenti che devono essere esibiti dagli stranieri extracomunitari e dagli apolidi	“ 77
2.5 Rassegna breve di casistica giurisprudenziale sul c.d. “giustificato motivo” contemplato dagli artt. 6, co. 3, 14, co. 5 – ter e 14, co. 5 – quater, T.U.L.I. “	79
2.6 La problematica dell’identificazione dei minori senza fissa dimora e degli stranieri privi di validi documenti d’identità	“ 82
2.7 Il reato di contraffazione, alterazione od utilizzo di documenti di soggiorno, di cui all’art. 5, co. 8 – bis, T.U.L.I.	“ 87

2.8 L'obbligatorietà per i cittadini stranieri di avere in Italia un'abitazione idonea: obblighi, controlli e sanzioni previsti dall'art. 7 T.U.L.I., in materia di ospitalità o di locazione di immobili a stranieri	Pag. 92
2.9 La cessione o la locazione di un alloggio ad uno straniero privo di titolo di soggiorno, di cui all'art. 12, co. 5 – bis, T.U.L.I.	“ 95
2.10 Il sequestro e la confisca degli immobili locati a stranieri privi di titolo di soggiorno	“ 97
2.11 Il favoreggiamento dell'ingresso clandestino: l'ipotesi base di cui all'art. 12, co. 1, T.U.L.I.	“ 98
2.12 Il favoreggiamento dell'ingresso clandestino: le ipotesi particolari di cui all'art. 12, co. 3, co. 3 – bis e co. 3 – ter, T.U.L.I.	“ 101
2.13 La problematica legata all'applicabilità del reato di favoreggiamento dell'ingresso clandestino nei confronti dello straniero il cui Paese d'origine sia entrato a far parte dell'Unione Europea successivamente al fatto-reato	“ 104
2.14 Il reato di impiego illegittimo di lavoratori stranieri sprovveduti di valido permesso di soggiorno, di cui all'art. 22, co. 12, T.U.L.I.	“ 106
2.15 L'illecito amministrativo di omessa comunicazione allo Sportello Unico per l'Immigrazione (S.U.I.) della variazione del rapporto di lavoro intervenuta con lo straniero, di cui all'art. 22, co. 7, T.U.L.I.	“ 110
2.16 Il reato di favoreggiamento, a fini di ingiusto profitto, della permanenza nel territorio dello Stato del cittadino straniero ivi illegalmente presente, di cui all'art. 12, co. 5, T.U.L.I.	“ 112
2.17 Il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, di cui all'art. 10 - bis, T.U.L.I.	“ 116
2.18 L'errore del cittadino straniero extracomunitario o dell'apolide sulla normativa richiamata dalle fattispecie incriminatrici di cui all'art. 10 – bis T.U.L.I. può escluderne la punibilità?	“ 125
2.19 Il reato di permanenza illegale in Italia dopo l'ordine di allontanamento del Questore, di cui all'art. 14, co. 5 – ter, T.U.L.I.	“ 127
2.20 Il reato di reiterata permanenza illegale sul territorio nazionale, di cui all'art. 14, co. 5 – quater, T.U.L.I.	“ 140
2.21 Il reato di rientro illegale in Italia dello straniero espulso, senza la speciale autorizzazione del Ministro dell'Interno, di cui all'art. 13, co. 13, T.U.L.I.	“ 143

2.22 Casistica giurisprudenziale sul reato di rientro illegale in Italia dello straniero espulso, senza la speciale autorizzazione del Ministro dell'Interno, di cui all'art. 13, co. 13, T.U.L.I.	Pag. 145
---	----------

Capitolo III

I CONTROLLI DI POLIZIA GIUDIZIARIA IN MERITO AI PRINCIPALI REATI DI FALSO DISCIPLINATI DAL CODICE PENALE

3.1 Il delitto di falsa attestazione o dichiarazione ad un Pubblico Ufficiale sull'identità o su qualità personali proprie o di altri, di cui all'art. 495 C.P.	“ 151
3.2 Il delitto di fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali, di cui all'art. 495 - ter C.P.	“ 155
3.3 Il delitto di false dichiarazioni sull'identità o su qualità personali proprie o di altri, di cui all'art. 496 C.P.	“ 156
3.4 Il delitto di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, di cui all'art. 497 - bis C.P.	“ 159
3.5 Falso grossolano, falso innocuo e falso inutile	“ 162

Capitolo IV

IL D.L. 22 DICEMBRE 2011, N. 211, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN L. 17 FEBBRAIO 2012, N. 9

4.1 Il D.L. 22 dicembre 2011, n. 211, convertito con modificazioni in L. 17 febbraio 2012, n. 9: prima disamina della novella	“ 167
4.2 Il D.L. 22 dicembre 2011, n. 211, convertito con modificazioni in L. 17 febbraio 2012, n. 9: riflessi operativi	“ 172

Capitolo V

MODULISTICA DI POLIZIA GIUDIZIARIA IN MATERIA DI STRANIERI

*(La modulistica di seguito elencata è presente, in formato Word,
nel Cd-rom allegato al presente volume)*

5.1 Verbale di identificazione, di nomina del difensore e di dichiarazione/elezione di domicilio dell'indagato ex artt. 161 e 349 C.P.P.	“ 179
5.2 Scheda identificativa del cittadino straniero controllato	“ 181
5.3 Foglio notizie	“ 182
5.4 Scheda informativa per la partenza volontaria, prevista dall'art. 13, co. 5, T.U.L.I.	“ 184

5.5 Verbale di nomina di un interprete come ausiliario di polizia giudiziaria ex art. 348 C.P.P.	“ 185
5.6 Verbale di identificazione di persona informata sui fatti ex art. 349 C.P.P.	Pag. 186
5.7 Verbale di accompagnamento per identificazione dell'indagato ex art. 349 C.P.P.	“ 187
5.8 Comunicazione della protrazione del trattenimento dell'accompagnato oltre le dodici ore ex art. 349 C.P.P.	“ 189
5.9 Verbale di accompagnamento per identificazione dell'indagato ex art. 11, L. n. 191/1978	“ 190
5.10 Verbale di accompagnamento di minorenne a seguito di flagranza di reato ex art. 18 – bis, D.P.R. n. 448/1988	“ 193
5.11 Verbale di arresto in flagranza di reato di minorenne ex art. 16, D.P.R. n. 448/1988	“ 195
5.12 Verbale di fermo di minorenne indiziato di delitto ex art. 17, D.P.R. n. 448/1988	“ 198
5.13 Verbale di consegna di minorenne ex art. 18 – bis, D.P.R. n. 448/1988	“ 200
5.14 Richiesta di esame auxologico ex art. 349 C.P.P.	“ 201
5.15 Verbale di identificazione dell'arrestato/del fermato ex art. 349 C.P.P.	“ 202
5.16 Richiesta di precedenti penali	“ 204
5.17 Richiesta di rilievi fotodattiloscopici e comparazione urgente ex art. 349 C.P.P., art. 11, D.L. n. 59/1978 ed art. 6, co. 4, T.U.L.I. ...	“ 205
5.18 Scheda dattiloscopica	“ 206
5.19 Verbale di sottoposizione a rilievi segnaletici ex art. 4 T.U.L.P.S. ...	“ 207
5.20 Biglietto di invito per cittadini stranieri ex art. 15 T.U.L.P.S.	“ 209
5.21 Verbale di individuazione fotografica ex art. 348 C.P.P.	“ 210
5.22 Verbale di arresto obbligatorio/facoltativo in flagranza di reato ex artt. 380 e 381 C.P.P.	“ 212
5.23 Verbale di fermo di indiziato di delitto ex art. 384 C.P.P.	“ 215
5.24 Verbale di perquisizione personale d'iniziativa della Polizia Giudiziaria ex art. 352 C.P.P.	“ 217
5.25 Verbale di sequestro di documento contraffatto od alterato ex art. 354 C.P.P.	“ 219
5.26 Verbale di sequestro di denaro ex art. 354 C.P.P.	“ 221
5.27 Verbale di controllo ed ispezione di mezzi di trasporto/bagagli/effetti personali ex art. 12 T.U.L.I.	“ 223

5.28 Verbale di costituzione di reperto	“ 224
5.29 Verbale di sottoposizione alla misura degli arresti domiciliari ai sensi dell’art. 558, co. 4 e co. 4 – bis, C.P.P.	Pag. 225
5.30 Lettera di accompagnamento dell’arrestato presso la Camera di Sicurezza	“ 227
5.31 Lettera di accompagnamento dell’arrestato presso la Casa Circondariale	“ 229
5.32 Comunicazione di notizia di reato ex art. 347 C.P.P.	“ 231
5.33 Verbale di sommarie informazioni rese dall’indagato ex art. 350 C.P.P.	“ 234
5.34 Verbale di dichiarazioni spontanee rese dall’indagato ex art. 350 C.P.P.	“ 236
5.35 Verbale di sommarie informazioni rese da persona informata sui fatti ex art. 351 C.P.P.	“ 238
5.36 Verbale di sommarie informazioni rese da persona informata sui fatti a carico della quale emergono indizi di reità ex artt. 63 e 351 C.P.P. .	“ 239
5.37 Verbale di interrogatorio delegato dell’indagato ex artt. 64 e 370 C.P.P.	“ 241
5.38 Relazione scritta al Pubblico Ministero ex art. 11, D.Lgs. n. 274/2000	“ 243
5.39 Richiesta della Polizia Giudiziaria al Pubblico Ministero per la presentazione immediata ex art. 20 – bis, D.Lgs. n. 274/2000	“ 244
5.40 Richiesta della Polizia Giudiziaria al Pubblico Ministero per la citazione contestuale ex art. 20 – ter, D.Lgs. n. 274/2000	“ 246
5.41 Autorizzazione del Pubblico Ministero alla citazione contestuale ex art. 20 – ter, D.Lgs. n. 274/2000	“ 248

Capitolo VI

PRINCIPALI FONTI NORMATIVE E PRASSI IN MATERIA DI STRANIERI

Fonti normative nazionali

D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (articoli estratti: 1, 2, 4, 5, 5 – bis, 6, 7, 9, 9 – bis, 10, 10 – bis, 12, 13, 14, 14 – ter, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 34, 40, 42 e 43)	“ 253
D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 - Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della L. 24 novembre 1999, n. 468 (articoli estratti: 4, 20, 20 – bis, 20 – ter, 32 – bis, 62 - bis) . . .	“ 321
D.L. 23 giugno 2011, n. 89 - Disposizioni urgenti per il completamento dell’attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei	

cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari. convertito con modificazioni in L. 2 agosto 2011, n. 129 (articoli estratti: 1, 2, 3 e 4)	“ 329
D.L. 22 dicembre 2011, n. 211 - Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri, convertito con modificazioni in L. 17 febbraio 2012, n. 9 (articoli estratti: 1, 2, 3 e 3- ter)	“ 339
<i>Prassi</i>	
Direttiva del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2006, prot. n. 11050/M(8) Direttiva sui diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno	“ 343
Direttiva del Ministro dell'Interno del 20 febbraio 2007, prot. n. 749	“ 345
Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 17 dicembre 2010, prot. n. 400/B/10.2.5/8802 Cittadini stranieri in posizione di soggiorno irregolare	“ 347
Circolare del Ministero dell'Interno del 29 giugno 2011, prot. n. 5188 D.L. 23 giugno 2011, n. 89, recante “Disposizioni urgenti per il completamento dell’attuazione della Dir. 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della Dir. 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari”	“ 352
Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 24 gennaio 2012, prot. n. 512 - L. 12 novembre 2011, n. 183 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)”. Modificazioni apportate al D.P.R. n. 445/2000, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.	“ 357

Fonti normative (comunitarie e nazionali) e prassi, riportate nel CD-Rom allegato al presente volume

Fonti normative comunitarie

Direttiva 29 aprile 2004, n. 2004/38/CE, del Parlamento Europeo e del Consiglio “Diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE”	
--	--

Direttiva 29 aprile 2004, n. 2004/58/CE, del Parlamento Europeo e del Consiglio
“Diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE”

Direttiva 16 dicembre 2008, n. 2008/115/CE, del Parlamento Europeo e del Consiglio
“Norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”

Fonti normative nazionali

L. 5 febbraio 1992, n. 91 “Nuove norme sulla cittadinanza”

D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” (*articoli estratti: 1, 2, 4, 5, 5 – bis, 6, 7, 9, 9 – bis, 10, 10 – bis, 12, 13, 14, 14 – ter, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 34, 40, 42 e 43*)

D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286”

D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 “Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della L. 24 novembre 1999, n. 468” (*articoli estratti: 4, 20, 20 – bis, 20 – ter, 32 – bis, 62 – bis*)

D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 “Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri”

D.L. 23 giugno 2011, n. 89, convertito con modificazioni in L. 2 agosto 2011, n. 129 “Disposizioni urgenti per il completamento dell’attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari” (*articoli estratti: 1, 2, 3 e 4*)

D.L. 22 dicembre 2011, n. 211, convertito con modificazioni in L. 17 febbraio 2012, n. 9 “Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri” (*articoli estratti: 1, 2, 3 e 3- ter*)

Prassi

Direttiva del Ministero dell’Interno del 5 agosto 2006, prot. n. 11050/M(8) “Direttiva sui diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno”

- Direttiva del Ministro dell'Interno del 20 febbraio 2007, prot. n. 749 “Diritti dello straniero nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato”
- Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento Affari Interni e Territoriali del 18 luglio 2007, prot. n. 2007704165/15100/14865(39) “Decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30. Diritto di libera circolazione e di soggiorno dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari”
- Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento Affari Interni e Territoriali del 21 luglio 2009, prot. n. 18 “Direttiva 2004/38/CE, sul diritto dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Pubblicazione delle linee guida della Commissione europea. Chiarimenti sulla copertura sanitaria richiesta ai fini del soggiorno del cittadino dell'Unione e sulla nozione di “risorse economiche sufficienti al soggiorno”.”
- Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 17 dicembre 2010, prot. n. 400/B/10.2.5/8802 “Cittadini stranieri in posizione di soggiorno irregolare”
- Circolare del Ministero dell'Interno del 23 giugno 2011, prot. n. 17102/124 “D.L. 23 giugno 2011, n. 89, recante “Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della Dir. 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della Dir. 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari”.”
- Circolare del Ministero dell'Interno del 29 giugno 2011, prot. n. 5188 “D.L. 23 giugno 2011, n. 89, recante “Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della Dir. 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della Dir. 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari”.”
- Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 24 gennaio 2012, prot. n. 512 “L. 12 novembre 2011, n. 183 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)”. Modificazioni apportate al D.P.R. n. 445/2000, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”

Prefazione

La presente guida non ha la pretesa di costituire un manuale, quanto piuttosto un vademecum snello ed utile per tutti gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria e, in particolare, per quelli appartenenti alla Polizia Locale, che, quotidianamente, si trovano a dover affrontare e risolvere le problematiche di polizia giudiziaria, connesse alla presenza in Italia di cittadini stranieri, siano essi cittadini extracomunitari o comunitari.

Secondo quanto riportato nel Dossier Statistico sull'Immigrazione del 2011 realizzato dalla Caritas/Migrantes, in Italia, al 31 dicembre 2010, su 60.626.442 di residenti nel Paese, i cittadini stranieri residenti ammontavano a 4.570.317 (per il 51,8% donne), incidendo quindi così sulla popolazione per il 7,5% (52 volte di più rispetto al 1861, anno dell'unità nazionale).

A tale dato numerico dev'essere poi aggiunto quello relativo alle presenze regolari non ancora registrate in anagrafe (che, nel periodo temporale sopra considerato, è stato di poco meno di 400.000 unità), per un totale pari, al termine dell'anno 2010, a 4.968.000 presenze.

La ripartizione territoriale degli immigrati in Italia è la seguente: Nord Ovest 35,0%; Nord Est 26,3%; Centro 25,2%; Sud ed isole 13,5%.

La nazionalità più numerosa è quella romena (968.576 presenze), seguita da quella albanese (482.627 presenze), marocchina (452.424 presenze) ed infine da quella cinese (209.934 presenze), mentre l'età media dei migranti si attesta sui 32 anni.

In base poi ai dati del Ministero dell'Interno, in Italia, sempre al termine dell'anno 2010, le persone straniere denunciate dalle Forze di Polizia sono state 274.364 (su di un totale di 867.842), corrispondendo, dunque, a circa un terzo del totale dei denunciati (31,6%). Tra i reati, le percentuali più elevate di stranieri denunciati si rinvencono per i delitti di furto in abitazione (44,8%) e per quello di rapina (35,2%).

Tenuto anche conto di tale aspetto numerico, si è perciò ritenuto di dare ampio spazio all'illustrazione delle procedure operative che il singolo appartenente alla Polizia Giudiziaria, nell'immediatezza delle sempre più numerose attività di controllo e di identificazione dello straniero che è chiamato a svolgere, deve correttamente adottare e seguire. Ciò, al fine di non correre il rischio che i risultati dell'attività svolta possano essere successivamente invalidati, in sede procedimentale o processuale, per vizi, per lo meno di forma, inavvertitamente commessi dallo stesso operante.

D'altro canto, la tematica delle attività e degli atti di polizia giudiziaria in materia di stranieri, solo apparentemente, risulta essere piana ed alla portata di tutti.

In realtà, conseguentemente alle numerose modificazioni normative (nazionali e comunitarie), nonché alle frequenti ed innovative pronunce giurisprudenziali rese in materia, il c.d. "diritto penale dell'immigrazione" è divenuto estremamente intricato: sia per quanto concerne l'aspetto sostanziale, sia per quanto attiene all'aspetto procedurale.

Per queste ragioni, si è quindi optato per una guida di facile consultazione, volutamente non comprensiva di tutto lo scibile esistente in materia di stranieri e che ha il mero obiettivo di voler accompagnare, "passo dopo passo", l'Operatore di Polizia Giudiziaria, in tutte le attività e per tutti gli atti di Sua competenza, con note operative, note procedurali di sintesi e modelli standard.

Dal momento iniziale dell'identificazione, sino a quello finale dell'eventuale comunicazione della notizia di reato alla competente Procura della Repubblica, rispetto ad un ipotetico illecito penale (x piuttosto che y), in ordine ad alcuni dei più frequenti reati in materia di immigrazione, siano essi tecnicamente propri degli stranieri ovvero da questi maggiormente commessi od anche subiti, senza trascurare anche qualche accenno ad alcuni illeciti amministrativi connessi all'immigrazione.

Per i motivi sopra menzionati, non si è dunque analizzato l'intero testo unico in materia di immigrazione, né, tanto meno, ci si è voluti dedicare all'approfondimento di tutti quanti gli illeciti penali previsti e puniti dal Codice Penale che possono coinvolgere i cittadini stranieri: bensì, assai più prosaicamente, unicamente dei soli reati rientranti nella sfera della c.d. "micro criminalità", che vedono spesso impegnati gli organi di Po-

lizia Giudiziaria (primi fra tutti, gli addetti della Polizia Locale), sia sul territorio sia nelle aule di giustizia quali testimoni (per lo più, nei giudizi c.d. “per direttissima”).

Il metodo seguito è stato quello di offrire, per ciascuna fattispecie, una succinta descrizione teorica della norma incriminatrice, seguita dallo schema riassuntivo delle operazioni e degli atti da compiere, dalla disamina della casistica giurisprudenziale, sino a giungere alla proposta della possibile modulistica adottabile, nonché riportando, infine, il testo degli atti normativi (nazionali e comunitari) e delle direttive e delle circolari (interpretative ed applicative), di ausilio per una corretta operatività.

La guida è aggiornata alle recenti novità introdotte dal Legislatore nazionale a mezzo del D.L. 23 giugno 2011, n. 89, convertito con modificazioni in L. 2 agosto 2011, n. 129, le cui disposizioni, peraltro, sono state analizzate limitatamente ai profili rivestenti maggior interesse sotto il profilo operativo.

La disamina è stata svolta (in alcuni casi, con spunti anche critici) soffermandosi sulla verifica circa la compatibilità della normativa italiana rispetto ai dettami delle Direttive comunitarie e delle principali pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione Europea incidenti in materia, quali, prime fra tutte, la c.d. “Direttiva Rimpatri”, Direttiva n. 2008/115/CE, adottata il 16 dicembre 2008 dal Parlamento Europeo e dal Consiglio, nonché tenendo in debito conto di quanto sancito dalla storica sentenza della Corte del Lussemburgo c.d. “Hassen El Dridi”, pronunciata il 28 aprile 2011 nella causa C-61/11 PPU, che ha dichiarato incompatibile con la predetta direttiva l’incriminazione di cui all’art. 14, co. 5 ter, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e s.m.i. (T.U.L.I.), nella sua versione antecedente alla citata novella legislativa dell’estate del 2011.

Non di meno, oltre a cercare di fornire ai lettori i primi possibili modelli operativi attinenti al mutato quadro normativo, si sono commentate sinteticamente le sentenze della giurisprudenza italiana chiamata a giudicare su casi concreti particolarmente difficili da decidere, a seguito della sopra riferita sovrapposizione intertemporale della normativa applicabile in Italia.

Di poi, sono state anche riportate e commentate le importanti norme contenute nel recentissimo D.L. 22 dicembre 2011, n. 211, convertito

con modificazioni in L. 17 febbraio 2012, n. 9, anche se illustrando unicamente le disposizioni di immediato interesse per l'attività di polizia giudiziaria, quali, prime fra tutte, quelle che prevedono le nuove regole da seguire nei casi di arresto in flagranza e di celebrazione del giudizio direttissimo davanti al Tribunale in Composizione Monocratica, entro e non oltre le 48 ore dall'adozione della predetta misura precautelare.

D'altro canto, per testimoniare l'evidente complessità del diritto penale concernente i cittadini stranieri, oltre che la forte attenzione che viene giustamente dedicata, oggi sempre più, alle problematiche giuridiche che li possono riguardare, si è voluto prestare attenzione anche all'ultimissima sentenza resa il 23 febbraio 2012 da uno dei massimi organi di giustizia sovra nazionale: la Grande Camera della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, nella causa Hirsi Jamaa ed altri c. Italia, in un caso che ha nuovamente coinvolto il nostro Paese.

L'augurio che ci si pone è quello di aver realizzato uno strumento utile, a supporto delle molteplici buone professionalità già esistenti nell'ambito degli organi di Polizia Giudiziaria, sì da coniugare il sapere astratto con quello (non meno rilevante) prettamente operativo.

Soltanto in questo modo, infatti, gli addetti alla vigilanza ed al controllo potranno contribuire a rendere le nostre città più sicure e più integrate, anche rispetto alle e nei riguardi delle persone provenienti da Paesi terzi rispetto all'Italia, poiché sempre più consapevoli e rispettosi dei contenuti formali e sostanziali delle regole vigenti e, proprio per questa ragione, essi stessi esempio vivente per le persone controllate, di rispetto della legalità.

1° Marzo 2012

Gli Autori

2.3 L'obbligo di esibizione dei documenti di viaggio e di soggiorno ed il reato di cui all'art. 6, co. 3, T.U.L.I.

Art. 6, co. 3, T.U.L.I.

Lo straniero che, a richiesta degli Ufficiali e Agenti di Pubblica Sicurezza, non ottempera, senza giustificato motivo, all'ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato è punito con l'arresto fino ad 1 anno e con l'ammenda fino ad Euro 2.000,00.

NOTE PROCEDURALI

Arresto: non consentito.

Fermo di indiziato di delitto: non consentito.

Misure cautelari personali: non consentite.

Autorità Giudiziaria Competente: Tribunale Monocratico.

Procedibilità: d'ufficio.

NOTE OPERATIVE

Il reato in esame è un **reato proprio, di natura contravvenzionale**, punibile, pertanto, sia a titolo di dolo sia a titolo di colpa.

Lo straniero, conseguentemente, come già ricordato, a seguito della modificazione che è stata introdotta al riguardo dall'art. 1, co. 22, lett. h), L. 15 luglio 2009, n. 94, è **sanzionabile anche se, pur esibendo un documento identificativo, non esibisce, senza giustificato motivo, anche il titolo che lo legittima a soggiornare regolarmente sul territorio nazionale.**

Più esattamente, il reato in esame appartiene al novero dei reati di tipo omissivo a natura istantanea, e si consuma, quindi, nel momento stesso in cui il soggetto attivo omette di ottemperare, immediatamente, all'ordine di esibizione di ambedue le tipologie dei documenti/titoli domandati.

La funzione della norma è quella di rendere identificabili tutti i cittadini stranieri extracomunitari che si trovino nel territorio dello Stato.

La nuova formulazione della norma, peraltro, estende la punibilità alla mancata esibizione, oltre che del passaporto od altro documento di identificazione, del permesso di soggiorno o di un altro documento attestante la regolare presenza in Italia del soggetto controllato.

ATTENZIONE

Inoltre, in base al pronunciamento contenuto nella sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, del 27 aprile 2011, n. 16453 (P.M./ALACEV Pavel), la previsione normativa contenuta nell'art. 6, co. 3, T.U.L.I., non si applica ai cittadini stranieri che siano irregolari sul territorio italiano e quindi, successivamente a tale pronuncia del nostro massimo organo giurisdizionale di legittimità, laddove gli operanti abbiano accertato di trovarsi al cospetto di uno straniero che versi in tale situazione giuridica non potranno e non dovranno più denunciarlo a piede libero per tale reato.

Tale interpretazione della norma è poi stata in seguito fatta propria anche da parte della giurisprudenza di merito, secondo cui l'inottemperanza all'ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o della regolare presenza nel territorio dello Stato è configurabile soltanto nei confronti degli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, poiché la modifica normativa dell'art. 6, co. 3, T.U.L.I., ad opera dell'art. 1, co. 22, lett. h), L. 15 luglio 2009, n. 94, ha circoscritto i soggetti del reato (cfr., per tutti, Trib. Napoli, sez. XI, 16.11.2011, n. 14277).

Sono stati così superati i contrari indirizzi, di una parte invero consistente della precedente giurisprudenza, la quale ravvisava invece la sussistenza del reato, oltre che a carico dello straniero legalmente presente sul territorio nazionale, anche a carico dello straniero soggiornante clandestinamente in Italia, poiché lo stato di clandestinità non veniva ritenuta ipotesi di giustificato motivo (cfr. per tutti, Cass. Pen., sez. I, 4.12.2008, n. 42339; e Cass. Pen., sez. I, 26.03.2008, n. 14984). Tutti gli stranieri, infatti, erano ritenuti destinatari di un preciso obbligo di munirsi dei documenti previsti.

A seguito, tuttavia, della ricordata sentenza n. 16453 del 27.04.2011, delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, **i soggetti attivi del reato di cui all'art. 6, co. 3, T.U.L.I., possono essere esclusivamente gli stranieri "legittimamente" soggiornanti nel territorio dello Stato, con conseguente "abolitio criminis" del reato per gli stranieri extracomunitari irregolari.**

Il reato in esame è però ritenuto configurabile anche se, in data successiva a quella in cui si è realizzata la condotta antiggiuridica, il Paese da cui proviene lo straniero autore dell'analizzata condotta contravvenzionale sia successivamente divenuto Stato comunitario.

Non può parlarsi, infatti, di fatto non più previsto dalla legge come reato ai sensi dell'art. 2 C.P., in quanto non si verte in tema di successio-

ne di leggi penali nel tempo, rimanendo la norma penale che riguarda il cittadino straniero invariata e non essendo stata modificata la norma non penale integratrice del precetto penale (cfr., in tal senso, Trib. L'Aquila, 22.02.2008, n. 103).

Viceversa, non integra il reato di omessa, ingiustificata esibizione, del passaporto o di altro documento identificativo, il fatto che il cittadino extracomunitario sia provvisoriamente sprovvisto del documento, ma la sua identificazione risulti possibile grazie alla trasmissione, via fax, del proprio permesso di soggiorno, nell'immediatezza del controllo, effettuato dagli Agenti od Ufficiali di Pubblica Sicurezza (cfr., tra le tante, Cass. Pen., sez. I, 11.03.2010, n. 12511).

Attualmente isolata, anche se ben costruita, risulta poi la tesi per cui il principio del "*nemo tenetur se detegere*" esclude che il clandestino possa essere punito per non aver mostrato i documenti, poiché tale condotta costituirebbe un'auto accusa per il reato di clandestinità previsto dall'art. 10 - bis, T.U.L.I.. Ne deriverebbe, quindi, che il diritto riconosciuto dal nostro ordinamento di non rilasciare dichiarazioni autoincriminanti, assumerebbe quei connotati di "giustificato motivo" a non esibire i propri documenti, che ha effetto scriminante in ordine al reato di cui all'art. 6, co. 3, T.U.L.I. (cfr., tra le altre, Trib. Monza, 23.03.2010, n. 544).

Sono invece ampiamente superati gli orientamenti in virtù dei quali il reato di mancata esibizione, senza giustificato motivo, da parte dello straniero, di passaporto o di altro documento di identificazione, ovvero di permesso o carta di soggiorno:

- era ritenuto configurabile non solo a carico degli stranieri regolarmente entrati e soggiornanti in Italia, ma anche a carico degli stranieri entrati clandestinamente ed eventualmente sprovvisti di qualsiasi documento, salvo che costoro non fornissero la prova dell'avvenuta sottrazione o distruzione, per cause ad essi non imputabili, del documento precedentemente posseduto (cfr., in tal senso, Cass. Pen., sez. I, 26.09.2001, n. 38377);
- non poteva dirsi integrato per il fatto solo che lo straniero fosse provvisoriamente sprovvisto del documento, allorché la sua identificazione non risultasse ostacolata (cfr., al riguardo, Cass. Pen., sez. I, 29.11.2007, n. 47512).

Si noti, tuttavia, come, **secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale dei Giudici Amministrativi, la contestata violazione dell'art. 6, co. 3, T.U.L.I., quand'anche accertata, non costituisce moti-**

vo ostativo al rinnovo del permesso di soggiorno, né, a fortiori, può giustificarne la revoca (cfr., al riguardo, T.A.R. Genova Liguria, sez. II, 26.10.2006, n. 1252).

NOTA BENE

In ogni caso, l'ordine di esibizione dei documenti deve provenire da Agenti od Ufficiali di Pubblica Sicurezza nell'esercizio delle proprie funzioni.

Interessante notare come la richiesta dell'Agente o dell'Ufficiale di Pubblica Sicurezza allo straniero di esibire il documento si ritiene per lo più atto amministrativo, che, pertanto, deve essere legittimamente adottato dall'operante, pena la successiva disapplicazione del medesimo da parte del Giudice Penale, che, in tal caso, non potrà quindi in alcun modo condannare lo straniero per il reato di cui all'art. 6, co. 3, T.U.L.I., dovendo anzi assolverlo con la formula "perché il fatto non sussiste".

ATTENZIONE

Nelle condizioni sopra ricordate lo straniero deve essere sottoposto a rilievi fotodattiloscopici con comparazioni effettuate a mezzo del c.d. "AFIS".

Gli Agenti o gli Ufficiali di Pubblica Sicurezza possono accompagnare lo straniero nei propri Uffici ed ivi trattenerlo soltanto per il tempo necessario all'identificazione, e comunque, non oltre i termini previsti dall'art. 349 C.P.P.: termine di 12 ore, eventualmente prorogabile di altre 12 ore, per un tempo massimo quindi di 24 ore, qualora l'identificazione sia particolarmente complessa oppure occorra l'assistenza dell'Autorità Consolare o di un interprete, e sempre previo avviso scritto al Pubblico Ministero.

In tal caso, l'operante informerà il soggetto che ha la facoltà di avvisare un proprio familiare od un proprio convivente.

L'attuale configurazione della norma non sembra prevedere alcuna eccezione per i minori degli anni 18, per i quali, quindi, il reato è pienamente configurabile in presenza dei presupposti sopra illustrati.

In caso contrario, la loro presenza irregolare in Italia, così come analogamente avviene per lo straniero non comunitario maggiorenne, potrà configurare l'ipotesi contravvenzionale generale e residuale, di cui all'art. 10 – bis, T.U.L.I..

Resta però sempre saldo l'indirizzo secondo cui deve dichiararsi sentenza di non luogo a procedere, ai sensi dell'art. 129 C.P.P., nei riguardi

di minore diciassettenne nato e residente in Italia che sia sprovvisto di ogni documento, giacché il minore non può autonomamente conseguire il passaporto o la carta d'identità valida per l'espatrio e l'obbligo di documentarne l'errata identità incombe non su di lui ma su chi esercita la potestà genitoriale, mentre è invece compito della stessa Autorità di Pubblica Sicurezza verificare la situazione familiare o di affidamento del minore, anche in vista dell'eventuale adozione degli interventi della Pubblica Autorità a favore dei minorenni di collocazione degli stessi in un luogo sicuro sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla loro protezione, contemplati dall'art. 403 C.C. (cfr, in tal senso, Trib. Minorenni Cagliari, 4.01.2011).

Sempre nel caso di minorenni, l'accertamento sui documenti dovrà anche coinvolgere l'esercente la potestà genitoriale, onde verificare se questi ne risulta in possesso.

ATTENZIONE

In ogni caso, se il minore risulti:

- **di età inferiore ai 14 anni;**
- **o non accompagnato;**
- **o in situazione comunque di abbandono;**
- **od interessato dal provvedimento di cui all'art. 403 C.C. sopra ricordato, non si potrà configurare a suo carico il reato di cui all'art. 6, co. 3, T.U.L.I.**

I minori non accompagnati od in situazione comunque di abbandono od interessati dal provvedimento di cui all'art. 403 C.C., dovranno essere segnalati da parte degli operanti al Questore, ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per minore età, da consegnare al tutore legalmente nominato o, in mancanza, al rappresentante dell'Ente Locale tenuto alla loro tutela ed assistenza.

L'informativa della notizia di reato dovrà essere trasmessa senza ritardo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, con copia della documentazione mediante cui è avvenuta la sicura identificazione del minore e/o dei rilievi fotosegnalatici effettuati in merito.

2.4 Suggerimenti per efficaci controlli di polizia giudiziaria sui titoli abilitativi e sui documenti che devono essere esibiti dagli stranieri extracomunitari e dagli apolidi

Come appena detto, il cittadino straniero extracomunitario dovrà sempre essere in grado di dimostrare che la sua presenza sul territorio nazionale è regolare.

Il primo controllo dell'Operatore di Polizia Giudiziaria dovrà quindi necessariamente essere rivolto all'analisi del documento che gli viene al riguardo esibito, e, una volta che ne abbia accertato la genuinità, dovrà poi ricercare il timbro datario apposto all'ingresso dalle frontiere esterne dell'“Area Schengen”.

Indicazioni di massima su come operare un controllo ai sensi dell'art. 6. co. 3, T.U.L.I.

In primo luogo, occorrerà:

- chiedere allo straniero extracomunitario od all'apolide di declinare ovvero di riferire verbalmente le proprie generalità, vale a dire: nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, *status* (celibe, nubile, coniugato/a, già coniugato/a), professione;
- chiedere allo straniero extracomunitario o all'apolide di esibire il passaporto od altro documento di identificazione, ovvero il permesso di soggiorno.

Nel caso in cui la persona controllata non ottemperi a tale ordine di esibizione, bisognerà sempre valutare il motivo del rifiuto.

NOTA BENE

Al rifiuto corrisponde giuridicamente sempre la mancata esibizione dei documenti richiesti.

Il motivo del rifiuto è giustificato ed in tal caso lo straniero è esente da responsabilità penale, **se da parte sua è in qualche modo comprovabile l'impossibilità di esibizione dei documenti e dei titoli a lui chiesti, poiché dal medesimo in precedenza già denunciati alla medesima o ad altra competente Autorità di Polizia Giudiziaria come smarriti o rubati o, ancora, se lo straniero stesso riesce a comprovare che la loro dimenticanza, al momento dell'ordine di esibizione ricevuto, è rimediabile.**

Nell'ipotesi in cui lo straniero accampi invece la semplice e mera dimenticanza, gli operanti dovranno aver cura di verificare se il

medesimo è in grado di reperire il documento ed il titolo chiesto nel luogo in cui asserisce essi si trovino (ad esempio, quando lo straniero asserisce di averlo dimenticato a casa, accompagnandolo se l'abitazione è sufficientemente vicina).

Se poi, nonostante detti controlli, residuano dubbi sull'identità personale del cittadino straniero extracomunitario o dell'apolide controllato (ad esempio, nel caso di perentorio rifiuto o di impossibilità di procurarsi il documento laddove il medesimo sarebbe stato asseritamente riposto, oppure perché lo straniero è in grado di mostrare solamente la ricevuta dell'Ufficio Postale relativa alla richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno scaduto e non esibisce nessun altro documento), **è consigliabile sottoporlo a fotosegnalamento, conducendolo presso l'Ufficio di Polizia attrezzato per procedere a detta operazione.**

La conduzione di tale persona presso il predetto Ufficio di Polizia potrà avvenire senza formalità alcuna, salvo che non la si debba trattenere per un periodo di tempo che vada ben oltre quello necessario per procedere alle operazioni tecniche in esame.

Se invece la posizione del cittadino straniero extracomunitario o dell'apolide controllato risulta regolare (vale a dire, se dai controlli svolti per mezzo dello S.D.I. questi risulti titolare di un permesso di soggiorno) **occorrerà valutare se sussistano i presupposti del suo rifiuto di esibire il passaporto od altro documento di identità e, in particolare, se il rifiuto sia sorretto o meno da un giustificato motivo.**

Infine, nel caso in cui il cittadino straniero extracomunitario o l'apolide si sia rifiutato di esibire i documenti ed i titoli di cui all'art. 6, co. 3, T.U.L.I., bisognerà immediatamente redigere verbale di elezione di domicilio e nomina del difensore, di fiducia o d'ufficio.

Altrettanto dovrà essere fatto se la persona controllata in questione si sia rifiutata di declinare agli operanti le proprie generalità, rendendosi così autore del reato contravvenzionale di rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale di cui all'art. 651 C.P., che può anche concorrere con quello di cui all'art. 6, co. 3, T.U.L.I..

Suggerimenti circa i comportamenti da evitare da parte degli operanti

Anche se certamente non sono esaustivi, ma meramente esemplificativi degli errori maggiormente ricorrenti in cui possono essere indotti gli operanti a causa dei comportamenti fraudolenti in ipotesi posti in

essere da parte dei cittadini stranieri extracomunitari o degli apolidi da Essi controllati, si consiglia Loro di evitare di:

- considerare valide ai fini dell'identificazione le fotocopie di permessi di soggiorno, di passaporti o di altri documenti, in luogo del documento in originale, poiché le riproduzioni fotostatiche (comprese quelle a colori) non danno alcuna affidabilità ai fini dell'identificazione;
- ritenere valida la ricevuta della dichiarazione di soggiorno o della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, se, unitamente ad una di esse, non venga esibito anche un passaporto originale in corso di validità;
- giudicare valida ai fini del riscontro della regolarità del soggiorno, la carta d'identità, poiché il permesso di soggiorno con cui lo straniero ebbe ad ottenerla potrebbe essere, nel frattempo, scaduto od esser stato revocato;
- stimare valida ai fini dell'identificazione e del controllo di regolarità circa la presenza sul territorio nazionale, il codice fiscale italiano;
- ritenere il permesso di soggiorno un valido documento di riconoscimento, trattandosi esclusivamente di un'autorizzazione amministrativa a risiedere regolarmente nel territorio dello Stato.

Ai fini di una compiuta identificazione dello straniero, quindi, è necessario che lo stesso esibisca, oltre al permesso di soggiorno, anche un valido documento di identità: passaporto o documento equipollente.

2.5 Rassegna breve di casistica giurisprudenziale sul c.d. “giustificato motivo” contemplato dagli artt. 6, co. 3, 14, co. 5 – ter e 14, co. 5 – quater, T.U.L.I.

Allo scopo di tentare di fornire all'Operatore di Polizia Giudiziaria un utile contributo laddove questi, all'esito del controllo effettuato su di un cittadino straniero extracomunitario o su di un apolide, ritenga di ravvisare gli estremi di uno dei seguenti illeciti penali: **reato ex art. 6, co. 3, T.U.L.I.; reato ex art. 14, co. 5 – ter, T.U.L.I., ovvero ancora reato ex art 14, co. 5 – quater, T.U.L.I.**, si è scelto di riportare di seguito una rassegna breve di casistica giurisprudenziale sul **c.d. “giustificato motivo”**, che, come si è già in parte evidenziato in precedenza, a tutt'oggi, anche successivamente alle modificazioni ed alle novelle normative che sono intervenute sui testi degli articoli in esame, **scrimina ciascuna delle condotte da questi contemplate.**

Il c.d. “giustificato motivo”, infatti, può essere definito come un elemento normativo negativo e a contenuto elastico di ciascuna delle fattispecie penali considerate, rappresentando, più precisamente, un requisito di illiceità speciale di ciascuna di esse.

Una guida in tal senso continua ad essere la **pronuncia resa dalla Corte Costituzionale, con la sentenza del 13 gennaio 2005, n. 5**, in base a cui l’ipotesi di “giustificato motivo” ricorre:

- in tutti i casi in cui viene ravvisato un divieto di espulsione, ex art. 19, T.U.L.I. e cioè, nel caso in cui la cittadina straniera sia in stato di gravidanza e per tutti i 6 mesi successivi alla nascita del bambino;
- nel caso di minori non accompagnati;
- nel caso di persone che hanno un fondato timore di persecuzione per motivi di opinioni politiche o di appartenenza ad un gruppo etnico, religioso, sociale;
- nei confronti di persone conviventi con il coniuge o con un parente entro il secondo grado, che sia cittadino italiano;
- per indisponibilità di mezzi di trasporto idonei;
- per l’impossibilità di ottenere un documento di identità nel termine previsto dalla norma;
- per l’assoluta indigenza;
- per le condizione di salute fisica o mentale.

Il Ministero dell’Interno, con propria circolare del 15 gennaio 2005, ha poi aggiunto l’ipotesi dello straniero proveniente da un Paese colpito da maremoto.

Con particolare riferimento ai reati di cui agli artt. 14, co. 5 – ter e co. 5 – quater, T.U.L.I., possiamo ancora ricordare i sotto indicati casi di:

- proposizione di un ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento prefettizio di espulsione;
- prestazione di assistenza ad un’anziana come badante;
- necessità di assistere il proprio figlio e la propria moglie;
- timore di essere sottoposto a vendette personali, una volta rientrato nel proprio Paese d’origine;
- l’essere in attesa del riconoscimento dello stato di rifugiato in Italia, a seguito della proposizione di un regolare giudizio civile.

Non costituiscono invece “giustificato motivo” le seguenti ipotesi:

- l'accingersi a celebrare il matrimonio con un cittadino italiano, specialmente se tale celebrazione è di molto successiva all'ordine questorile di espulsione (cfr., per tutti, Cass. Pen., 12.02.2008, n. 6605);
- la mera convivenza “*more uxorio*” del cittadino straniero extracomunitario con una cittadina italiana (cfr., in tal senso, Cass. Pen., sez. I, 412.2008, n. 3599);
- una situazione di tensione politico-militare che interessi solo parti circoscritte del territorio del Paese di origine del medesimo soggetto (cfr., in tal senso, Cass. Pen., sez. I, 24.11.2009, n. 1416).

Peraltro, pare ancora opportuno rammentare il fatto che, **in tutti i casi in cui si ipotizzi la ricorrenza del c.d. “giustificato motivo”:**

- **l'accertamento circa la sua sussistenza deve essere svolto in concreto;**
- **sullo straniero grava un semplice onere di allegazione dei motivi**, non conosciuti né conoscibili dal Giudice, ma che ben può il Giudice stesso rilevare d'ufficio.

Considerata, d'altro canto, l'assoluta eterogeneità delle ragioni che possono essere considerate “giustificato motivo”, non si potrebbe nemmeno ritenere che tale onere gravi sulla pubblica accusa. Tutto ciò non esclude, però, che il Pubblico Ministero, se del caso, nell'esercizio delle Sue funzioni di organo dello Stato, incaricato, tra l'altro, in base all'art. 73, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, recante norme sull'Ordinamento giudiziario, di sorvegliare sull'osservanza delle leggi e sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia, possa comunque compiere ai fini dell'adozione della decisione di Sua spettanza relativa all'esercizio o meno dell'azione penale, anche accertamenti su fatti e circostanze utili per l'indagato; con ciò, considerando, quindi, eventualmente anche quelle ragioni che sono in grado di operare a favore dell'indagato medesimo, quali appunto quelle rientranti nel c.d. “giustificato motivo”.

4.1 Il D.L. 22 dicembre 2011, n. 211, convertito con modificazioni in L. 17 febbraio 2012, n. 9: prima disamina della novella.

Anche se le disposizioni contenute nella **novella di cui al D.L. 22 dicembre 2011, n. 211, recante “Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri”**, convertito con modificazioni in **L. 17 febbraio 2012, n. 9**, non attengono strettamente alla materia del c.d. “diritto penale dell’immigrazione”, pare tuttavia utile offrirne una prima disamina in ragione delle rilevanti novità che essa ha introdotto, più in generale, sul c.d. “diritto di polizia giudiziaria” e, quindi, anche in materia di cittadini stranieri ed apolidi, oltre che di cittadini italiani, per le parti che sono state modificate da detto provvedimento.

La premessa debita per tentare di comprendere le ragioni di tale intervento normativo risiedono, a detta dei più, nel dato diffuso dal Ministero della Giustizia, secondo cui al 31 ottobre 2010 erano presenti nelle carceri italiane 68.795 detenuti, a fronte di una capienza regolamentare di 44.962 unità.

Invero, **a partire dal 21 febbraio 2012**: data di entrata in vigore del predetto D.L. n. 211/2011, nel testo coordinato con la Legge di conversione n. 9/2012, **si ha innanzitutto che, in base all’art. 1 del medesimo D.L. n. 211/2011: “gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria pongono l’arrestato od il fermato a disposizione del Pubblico Ministero mediante la conduzione nella Casa Circondariale o Mandamentale del luogo dove l’arresto o il fermo è stato eseguito (ai sensi dell’art. 386, co. 4, C.P.P.), salvo quanto previsto dall’art. 558 C.P.P.”**.

Lo stesso art. 1 del D.L. 22 dicembre 2011, n. 211, convertito con modificazioni in L. 17 febbraio 2012, n. 9, ha poi apportato al testo del previgente art. 558 C.P.P. le seguenti modificazioni:

- **il co. 4 di detto articolo è stato così sostituito: “se il Pubblico Ministero ordina che l’arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione, lo può presentare direttamente all’udienza, in stato di arresto, per la convalida ed il contestuale giudizio, entro 48 ore dall’arresto. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell’art. 391 C.P.P., in quanto compatibili”;**
- dopo il co. 4, così modificato, nel corpo dell’art. 558 C.P.P. sono stati inseriti i seguenti co. 4 – bis e co. 4 – ter.

Il co. 4 – bis, recita che: **“salvo quanto previsto dal co. 4 - ter, nei casi di cui ai co. 2 e co. 4 (dello stesso art. 558 C.P.P., n.d.r.) il Pubblico Ministero dispone che l’arrestato sia custodito in uno dei luoghi indicati nel co. 1 dell’art. 284 C.P.P.** (vale a dire, in uno dei luoghi da sempre reputati idonei per l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari e cioè: l’abitazione dell’arrestato od altro luogo di privata dimora del medesimo o rispetto al quale questi possa comunque fruire, ovvero un luogo pubblico di cura o di assistenza ovvero, ove istituita, una casa famiglia protetta, n.d.r.).

In caso di mancanza, indisponibilità o inidoneità di tali luoghi, o quando essi sono ubicati fuori dal circondario in cui è stato eseguito l’arresto, o in caso di pericolosità dell’arrestato, il Pubblico Ministero dispone che sia custodito presso idonee strutture nella disponibilità degli Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria che hanno eseguito l’arresto o che hanno avuto in consegna l’arrestato. In caso di mancanza, indisponibilità o inidoneità di tali strutture, o se ricorrono altre specifiche ragioni di necessità o di urgenza, il Pubblico Ministero dispone con decreto motivato che l’arrestato sia condotto nella Casa Circondariale del luogo dove l’arresto è stato eseguito ovvero, se ne possa derivare grave pregiudizio per le indagini, presso altra Casa Circondariale vicina”;

Il successivo **co. 4 – ter**, prevede poi che: **“nei casi previsti dall’art. 380, co. 2, lett. e-bis) ed f), C.P.P.** (vale a dire, nei casi di arresto obbligatorio in flagranza per i reati di furto in abitazione, di rapina e di estorsione non aggravate, n.d.r.), **il Pubblico Ministero dispone che l’arrestato sia custodito presso idonee strutture nella disponibilità degli Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria che hanno eseguito l’arresto o che hanno avuto in consegna l’arrestato. Si applica la disposizione di cui al co. 4 - bis, terzo periodo (dell’art. 558 C.P.P., n.d.r.)”.**

NOTA BENE

Laddove si ponga la dovuta attenzione tra la comparazione di questi tre nuovi commi dell’art. 558 C.P.P. ed il previgente quarto comma del medesimo art. 558 C.P.P., che recitava testualmente: “se il Pubblico Ministero ordina che l’arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione a norma dell’art. 386 C.P.P., lo può presentare direttamente all’udienza, in stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro 48 ore dall’arresto. Se il Giudice non tiene udienza, la fissa su richiesta del Pubblico Ministero, al più presto o comunque entro le 48 ore. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell’art. 391 C.P.P., in quanto compatibili”, si evince sin da subito quanto segue.

In primo luogo, dalla prima parte del co. 4 dell'art. 558 C.P.P. sono state cancellate le parole "a norma dell'art. 386 C.P.P.", ivi compreso quindi anche il suo co. 3, secondo cui "... la Polizia Giudiziaria pone l'arrestato od il fermato a disposizione del Pubblico Ministero non oltre le 24 ore dall'arresto o dal fermo...".

In secondo luogo, è stata cancellata anche la seconda parte del co. 4 dell'art. 558 C.P.P. in esame, che prevedeva che il Pubblico Ministero potesse chiedere al Giudice, qualora questi non tenesse udienza, che l'udienza direttissima venisse fissata entro le successive 48 ore, consentendo così, ad esempio, di celebrare di lunedì le udienze direttissime per gli arrestati della notte tra il venerdì ed il sabato o del sabato mattina.

Anche nel testo vigente della norma, così come risultante dalle modificazioni apportate dalla Legge di conversione 17 febbraio 2012, n. 9, invero, il Legislatore non pare aver fugato i dubbi relativi alla possibilità per il Pubblico Ministero di chiedere al Giudice la celebrazione dell'udienza direttissima anche di domenica e/o nei giorni festivi, non essendosi il Legislatore medesimo pronunciato espressamente al riguardo.

Altra novità di evidente impatto è quella tale per cui, sempre nei casi di arrestati per reati di competenza del Tribunale Monocratico, ex co. 4 – bis del citato art. 558 C.P.P., stante la non applicabilità dei co. 3 e co. 4 dell'art. 386 C.P.P., viene introdotto il divieto generale di conduzione in carcere dell'arrestato destinato all'udienza direttissima.

Ciò, naturalmente, fatto salvo il caso in cui il Pubblico Ministero decida di non procedere all'udienza direttissima, ma di formulare la richiesta di convalida dell'arresto al Giudice per le Indagini Preliminari.

La novità più importante del co. 4 – bis dell'art. 558 C.P.P. nel testo emendato dal Senato della Repubblica prima e dalla Camera dei Deputati poi ed ora in vigore è comunque quella secondo cui, in caso di arresto in flagranza per un reato rientrante nelle attribuzioni del Tribunale in Composizione Monocratica, il Pubblico Ministero dispone che l'arrestato sia custodito in uno dei luoghi indicati nel co. 1 dell'art. 284 C.P.P., vale a dire agli arresti domiciliari.

Soltanto in via di mero subordine, in caso di mancanza, indisponibilità o inidoneità di tali strutture, il Pubblico Ministero dispone che l'arrestato sia custodito presso idonee strutture nella disponibilità dell'Ufficio di Polizia Giudiziaria che ha operato l'arresto o che ha ricevuto in consegna l'arrestato, ossia nelle c.d. "Camere di Sicurezza".

Peraltro, la stessa disposizione si applica anche nel caso in cui il luogo in cui collocare l'arrestato agli arresti domiciliari sia fuori dal Circondario in cui è stato eseguito l'arresto od in caso di pericolosità dell'arrestato.

Infine, in via di estremo subordine, qualora le Camere di Sicurezza siano indisponibili o inadeguate o per altre specifiche ragioni di necessità o di urgenza, il Pubblico Ministero dispone con decreto motivato che l'arrestato sia condotto nella Casa Circondariale.

In buona sostanza, **il sistema delineato dalla novella prevede per gli arrestati per reati in ordine ai quali sia possibile esperire il giudizio direttissimo davanti al Tribunale Monocratico, le seguenti alternative, poste tra di loro in regime di priorità decrescente e con un dichiarato obiettivo di evitare, ove possibile, l'inserimento dell'arrestato nel circuito carcerario:**

- **collocazione agli arresti domiciliari, per la quale, stando al dato letterale della norma, non essendo previsto il decreto motivato del Pubblico Ministero, la stessa potrà essere disposta dal medesimo anche solo telefonicamente;**
- **custodia in Camera di Sicurezza, che, parimenti, potrà essere disposta anche solo oralmente dal Pubblico Ministero;**
- **conduzione in carcere, che, invece, dovrà sempre essere disposta dal Pubblico Ministero con proprio decreto motivato.**

La formulazione del nuovo co. 4 – ter dell'art. 558 C.P.P. impone invece di svolgere le seguenti riflessioni.

Eccettuati i casi di arresto in flagranza per i reati di rapina e di estorsione aggravati, la cui competenza spetta al Tribunale in Composizione Collegiale e che, quindi, in quanto tali, impongono sempre la conduzione in carcere del loro autore, per gli altri reati contemplati dalla norma ed i cui autori siano stati arrestati in flagranza, invece, la procedura da seguire sarà, in prima istanza, quella della conduzione dei loro autori in regime di arresti domiciliari, in subordine presso le Camere di Sicurezza e, solo in via di estremo subordine, la loro associazione presso la Casa Circondariale, previo decreto motivato del Pubblico Ministero.

Degna di nota è anche la norma contenuta nell'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2011, n. 211, convertito con modificazioni in L. 17 febbraio 2012, n. 9, a tenore del cui co. 1, si ha ora che: “alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del C.P.P., di cui al D.Lgs 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

l'art. 123 (disp. att. C.P.P., n.d.r.) è sostituito dal seguente: «**Art. 123 (Luogo di svolgimento dell'udienza di convalida e dell'interrogatorio del detenuto) - 1. Salvo quanto previsto dall'art. 121 (disp. att. C.P.P., n.d.r.), nonché dagli artt. 449, co. 1 e 558 C.P.P.** (vale a dire, le norme che disciplinano, rispettivamente: i casi di immediata liberazione dell'arrestato o del fermato da parte del Pubblico Ministero, quando questi ritiene di non dover richiedere l'applicazione di misure coercitive; i casi di presentazione diretta, da parte del Pubblico Ministero, dell'imputato in stato di arresto o di fermo davanti al Giudice del dibattimento, per la convalida ed il contestuale giudizio direttissimo, entro 48 ore dall'arresto; nonché i casi di convalida dell'arresto e di svolgimento del giudizio direttissimo davanti al Tribunale in Composizione Monocratica, n.d.r.), **l'udienza di convalida si svolge nel luogo dove l'arrestato o il fermato è custodito, salvo che nel caso di custodia nel proprio domicilio o altro luogo di privata dimora. Nel medesimo luogo si svolge l'interrogatorio della persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione. Tuttavia, quando sussistono eccezionali motivi di necessità o di urgenza, il Giudice con decreto motivato può disporre il trasferimento dell'arrestato, del fermato o del detenuto per la comparizione davanti a sé. Il Procuratore Capo della Repubblica predispone le necessarie misure organizzative per assicurare il rispetto dei termini di cui all'art. 558 C.P.P.**».

Interessante notare come, sempre in virtù del disposto di cui all'art. 1, del D.L. 22 dicembre 2011, n. 211, convertito con modificazioni in L. 17 febbraio 2012, n. 9, si ha ora che, ai sensi del suo co. 1 – bis: “qualora la persona in stato di arresto o di fermo necessiti di assistenza medica o psichiatrica la presa in carico spetta al Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi del D.P.C.M. 1° aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30 maggio 2008”.

Per completezza di trattazione, anche se tali disposizioni non rivestono un interesse immediato per gli Operatori di Polizia Giudiziaria, ricordiamo ancora che:

- ai sensi dell'art. 3, del D.L. 22 dicembre 2011, n. 211, convertito con modificazioni in L. 17 febbraio 2012, n. 9, si ha che: “alla L. 26 novembre 2010, n. 199 (legge recante “Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non supe-

riori ad un anno”, n.d.r.), sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel titolo della legge, le parole: “ad 1 anno” sono sostituite dalle seguenti: “a 18 mesi”, con conseguente **innalzamento del periodo, anche residuo, di pena detentiva che è possibile scontare nella propria abitazione, nel regime della misura alternativa della c.d. “detenzione domiciliare”, da 12 a 18 mesi;**
- infine, ai sensi dell’art. 3 - ter del D.L. 22 dicembre 2011, n. 211, convertito con modificazioni in L. 17 febbraio 2012, n. 9, si ha che **il termine per il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari è fissato al 1° febbraio 2013 e che, a decorrere dal 31 marzo 2013, l’esecuzione delle misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell’assegnazione a casa di cura e di custodia avverrà esclusivamente all’interno di apposite Strutture Sanitarie Regionali, oltre al fatto che le persone che, nel frattempo, avranno cessato di essere socialmente pericolose, dovranno essere dimesse e prese in carico dai Dipartimenti di Salute Mentale Territoriali.**

4.2 Il D.L. 22 dicembre 2011, n. 211, convertito con modificazioni in L. 17 febbraio 2012, n. 9: riflessi operativi.

Nel rinviare i lettori a quelle che, da qui a poco, saranno le preziose indicazioni operative che verranno fornite dalle competenti Autorità: prime fra tutte, quelle contenute nella circolari delle varie Procure della Repubblica territorialmente competenti, si cercherà ora di delineare una prima, sia pur sommaria, analisi degli evidenti riflessi operativi che il D.L. 22 dicembre 2011, n. 211, convertito con modificazioni in L. 17 febbraio 2012, n. 9, è gravido di determinare sull’operatività degli Agenti e degli Ufficiali di Polizia Giudiziaria in materia reati di competenza del Tribunale Monocratico, per cui è previsto l’arresto in flagranza dei medesimi ed il rito c.d. “direttissimo”.

Si discuterà, quindi, in particolare, dei riflessi operativi che i co. 4, 4 – bis e 4 – ter, dell’art. 558 C.P.P., inseriti dalla novella in esame, sono suscettibili di determinare nella quotidiana attività di polizia giudiziaria.

NOTE OPERATIVE

In primo luogo, è infatti degno di nota ricordare che, **per gli arrestati per reati di competenza del Tribunale Collegiale non è cambiato nulla rispetto alla disciplina previgente, in quanto la Polizia Giudiziaria continuerà a porre tali arrestati a disposizione del Pubblico Ministero traducendoli in carcere entro le 24 ore dall'arresto ed il Pubblico Ministero, fatto salvo il caso che non ne debba ordinare l'immediata scarcerazione, chiederà poi la convalida dell'arresto al Giudice entro le 48 ore dall'arresto.**

Per gli arrestati per reati di competenza del Tribunale Monocratico, invece, è essenziale che il regime custodiale delle 48 ore successive all'arresto sia tale da non vanificare la possibilità concreta di presentare l'arrestato davanti al Giudice competente per l'udienza direttissima entro le complessive 48 ore dall'arresto.

Il previsto dimezzamento dei termini decorrenti dall'avvenuto arresto sino alla sua convalida (da 96 ore a 48 ore, n.d.r.), fa infatti sì che la stessa Polizia Giudiziaria, in prima battuta, dovrà valutare con estremo rigore, oltre che con tempestività, quello che è senza dubbio il criterio principe scelto dal Legislatore della collocazione dell'arrestato agli arresti domiciliari.

Detto meglio ed in altri termini, **anche e soprattutto, a fronte di arrestati stranieri privi di generalità anagrafiche certe e di dimora idonea ove poter essere collocati agli arresti domiciliari, la Polizia Giudiziaria dovrà sempre considerare attentamente la possibilità o meno dell'applicazione di detta misura degli arresti domiciliari, peraltro adottabile, secondo le previsioni dello stesso Legislatore, unicamente se i luoghi indicati nel richiamato art. 284 C.P.P. sono disponibili, oltre che idonei.**

Per fare ciò, si ritiene opportuno e doveroso che gli Agenti e gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria accertino dunque:

- la disponibilità certa, da manifestarsi per iscritto, da parte del proprietario o del locatore dell'abitazione, ad accogliere l'arrestato agli arresti domiciliari;
- l'identità anagrafica certa e non solo quella fisica dell'arrestato, derivante dall'esibizione, da parte del medesimo, agli operanti stessi, di regolari documenti d'identità;
- **l'adeguatezza in senso lato del luogo indicato per l'ospitalità agli arresti domiciliari qui considerati.**

Nel caso di assenza di anche uno solo dei predetti presupposti, gli Agenti e gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria dovranno custodire l'arrestato presso le Camere di Sicurezza oppure, in subordine, e sussistendone i presupposti e sempre previo decreto del Pubblico Ministero, condurlo in carcere.

Nel novero delle “**specifiche ragioni di necessità**” considerate dalla norma ai fini di consentire la traduzione in carcere dell'arrestato paiono senza ombra di dubbio ravvisarsi **tutte quelle situazioni in cui, sin dalle prime ore successive all'arresto, emergano condizioni di salute dell'arrestato che rendano incompatibile la sua permanenza nelle Camere di Sicurezza della Polizia Giudiziaria operante**, che, di conseguenza, potrà chiedere ed ottenere dal Pubblico Ministero apposito decreto motivato disponente l'immediata conduzione in carcere dell'arrestato di cui si discute.

Infine, circostanza non di poco momento anche se a prima vista del tutto scontata è poi quella per cui, **nel caso di collocazione dell'arrestato agli arresti domiciliari, allorché il Pubblico Ministero decida di procedere con il rito direttissimo anziché richiederne la convalida al Giudice per le Indagini Preliminari, la traduzione dell'arrestato dal luogo degli arresti domiciliari all'aula d'udienza dovrà essere assicurata, senza formalità di sorta, dalla stessa Polizia Giudiziaria che ha operato l'arresto, anche se ciò determini problemi facilmente immaginabili di risorse umane, economiche o logistiche, in capo alla Forza di Polizia precedente.**

Al riguardo, a nulla sembra poter giovare agli Agenti e agli Ufficiali di Polizia Giudiziaria la norma (che, non a caso, non è stata modificata dalla novella di cui al D.L. n. 211/2011) contenuta nell'art. 390, co. 2, C.P.P., in virtù della quale il Giudice fissa l'udienza di convalida al più presto e comunque entro le 48 ore successive dall'arresto (o dal fermo).

Tale disposizione, infatti, è prevista unicamente a favore dell' Autorità Giudiziaria o meglio, è stata congegnata per consentire doverosamente al Pubblico Ministero, nel caso in cui non sia possibile presentare l'arrestato davanti al predetto Giudice entro le 48 ore dall'arresto, di disporre il trasferimento dell'arrestato in carcere e di procedere con richiesta di convalida al Giudice per le Indagini Preliminari.

Altro problema pratico, tutt'altro che trascurabile, è poi quello relativo all'esiguità di Camere di Sicurezza omologate, specialmente per quanto riguarda la disponibilità delle medesime in dotazione alla Polizia Locale.

In proposito, in attesa di più che mai auspicati interventi urgenti, specialmente di ordine economico, degli Enti e degli organi istituzionali a ciò deputati, si è del parere che, nel caso in cui a procedere siano stati gli addetti della Polizia Locale che debbano, del caso, dover custodire l'arrestato presso Camere di Sicurezza, di cui, tuttavia, il Comando di Polizia Locale d'appartenenza sia privo, gli stessi non potranno far altro che condurre l'arrestato medesimo presso le Camere di Sicurezza di altre Forze di Polizia, statali, grazie però a preventivi accordi e protocolli d'intesa raggiunti tra tali diverse Forze di Polizia e che consentano agli operanti della Polizia Locale di fruire di tali spazi e luoghi di custodia.

Ciò detto, in assenza di interventi che dovranno certamente essere tanto adeguati quanto urgenti, e volti a consentire l'assunzione di nuovo personale, lo si ripete, particolarmente per la Polizia Locale, residueranno sempre almeno due problemi di non facile soluzione.

Da un lato, quello relativo all'individuazione certa del personale di quale Forza di Polizia, locale o statale, dovrà vigilare sull'arresto condotto in Camera di Sicurezza, in attesa di condurlo nell'aula di giustizia, per la celebrazione entro le 48 ore dall'arresto, dell'udienza direttissima.

Dall'altro, quello non meno intricato, concernente invece il dubbio, nella cronica e generalizzata scarsità di risorse (sia economiche sia di personale, purtroppo per tutte quante le Forze di Polizia italiane, siano esse statali o locali), di quale Forza di Polizia: quella che ha proceduto all'arresto oppure quella territorialmente competente nel caso di diversità tra luogo dell'arresto e luogo di collocazione agli arresti domiciliari, dovrà essere individuata con chiarezza quale organo di vigilanza incaricato di svolgere i controlli (sempre nel lasso di tempo intercorrente tra l'avvenuto arresto e la celebrazione dell'udienza direttissima, entro il termine complessivo massimo oggi previsto delle 48 ore), in ordine al rispetto o meno delle prescrizioni che verranno impartite all'arrestato, che, nelle more, è stato collocato al predetto regime degli arresti domiciliari, introdotti dal D.L. n. 211/2011.

Un unico punto pare essere al riguardo fermo ed incontestato da parte di tutti.

Senza ombra di dubbio, l'arrestato che si allontani eventualmente dal luogo di abitazione indicato nel relativo verbale di collocazione agli arresti domiciliari stilato dagli operanti ai sensi dei nuovi commi 4 e 4 – bis dell'art. 558 C.P.P., sarà certamente passibile di essere indagato per il reato di evasione di cui all'art. 385 C.P., come già previsto precedentemente all'entrata in vigore del predetto

D.L. 22 dicembre 2011, n. 211, convertito con modificazioni in L. 17 febbraio 2012, n. 9, e come continua peraltro ad essere tuttora previsto nei casi tradizionali di applicazione della misura cautelare in esame degli arresti domiciliari, ai sensi dell'art. 284 C.P.P.

5.29 Verbale di sottoposizione alla misura degli arresti domiciliari ai sensi dell'art. 558, co. 4 e co. 4 – bis, C.P.P.

Prot.

N. Verb.

COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI

.....
Telefono Fax

L'anno il giorno del mese di alle ore
nei locali del Comando di Polizia Locale di, i... sottoscritt....:

- Ufficiali di P.G.
 Agenti di P.G.,

dopo essere stato invitato a dichiarare le proprie generalità e quant'altro valga ad identificarlo, con l'ammonizione delle conseguenze cui si espone chi si rifiuta di fornirle o le fornisce false, è presente il Signor nato a (....) il e residente a (....) via n. identificato mediante telefono

I... sottoscritt.... da..... atto che alle ore odierne, su disposizione orale/scritta del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di, Dott., ha..... proceduto a sottoporre il Signor sopra meglio generalizzato, arrestato in flagranza per il reato di cui all'art./agli artt., di competenza del Tribunale Monocratico di, e per il/i quale/quali si procederà con rito direttissimo entro 48 ore dall'avvenuto arresto davanti al suddetto Tribunale Monocratico, alla misura degli arresti domiciliari in (....) via n.

La misura è stata eseguita in ossequio ai co. 4 e co. 4 – bis, dell'art. 558 C.P.P..

In particolare, i... sottoscritt.... da..... altresì atto di:

- aver acquisito, con atto separato, la disponibilità certa e manifestata per iscritto, da parte del titolare dell'abitazione (proprietario o locatario della medesima), ad accogliere l'arrestato agli arresti domiciliari presso di sé;
- aver acquisito la certezza sull'identità, oltre che fisica, anche anagrafica dell'arrestato, conseguentemente all'esibizione, da parte dello stesso, di regolari documenti d'identità;
- aver personalmente acquisito la prova dell'adeguatezza abitativa ed igienica del luogo indicato per l'ospitalità del soggetto arrestato e posto al regime in esame degli arresti domiciliari, ai sensi dell'art. 558, co. 4 e co. 4 – bis, C.P.P.;
- aver intimato al Signor di non lasciare il luogo di sottoposizione alla misura degli arresti domiciliari e di non ricevere individui presso il medesimo luogo, fino a disposizioni che gli saranno notificate da parte della

Procura della Repubblica, a mezzo del Comando di Polizia Locale di

aver altresì informato il medesimo soggetto che sarà sottoposto a controlli di polizia presso il suddetto domicilio, a cura del Comando di Polizia Locale di

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo e data

LA PARTE

I.... VERBALIZZANT.....

.....

.....

.....

5.30 Lettera di accompagnamento dell'arrestato presso la Camera di Sicurezza

Prot.

N. Verb.

COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI

Telefono Fax

Oggetto: lettera di accompagnamento dell'arrestato presso la Camera di Sicurezza di:

.....
a carico del Signor:, nato a (.....)
il e residente a (.....)
via n. identificato
mediante telefono
in stato di arresto, per il/i reato/realti di cui all'art./agli artt.

AVVERTENZA

Se l'arrestato è stato accompagnato presso la Camera di Sicurezza per uno dei reati per i quali ciò è possibile ai sensi del nuovo co. 4 – bis dell'art. 558 C.P.P., introdotto dall'art. 1, del D.L. 22 dicembre 2011, n. 211, convertito con modificazioni in L. 17 febbraio 2012, n. 9, gli operanti dovranno aver cura di specificare che tale misura è stata da Essi adottata per mancanza, indisponibilità od inidoneità dei luoghi indicati nel co. 1 dell'art. 284 C.P.P. (vale a dire, di quelli in cui è possibile condurre l'arrestato agli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo entro le 48 ore dall'arresto), o quando i medesimi sono ubicati fuori dal Circondario in cui è stato eseguito l'arresto, o in caso di pericolosità dell'arrestato.

Nel caso invece in cui la misura in esame sia stata adottata ai sensi del nuovo co. 4 – ter dell'art. 558 C.P.P., introdotto dall'art. 1, del D.L. 22 dicembre 2011, n. 211, gli operanti dovranno avere invece cura di specificare che l'arresto in flagranza è avvenuto per uno dei reati previsti dall'art. 380, co. 2, lett. e – bis) ed f), C.P.P. ossia, di: furto in abitazione di cui all'art. 624 – bis C.P.; oppure di rapina di cui all'art. 628 C.P.; oppure ancora di estorsione di cui all'art. 629 C.P. (purché questi ultimi due reati non siano aggravati, poiché altrimenti la competenza spetterà al Tribunale in Composizione Collegiale e l'arrestato dovrà sempre essere necessariamente tradotto in carcere).

Si comunicano altresì i seguenti dati:

- titolo di reato
- Pubblico Ministero/G.I.P. disponibile
- difensore: Avv. del
Foro di, con studio in (.....)
via n. telefono
fax
- domicilio dichiarato od eletto in:

- decreto di differimento del colloquio con il difensore (ex art. 104 C.P.P.):
- provvedimento di isolamento (art. 33 Ord. Pen.):
- altre notizie:

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo e data

L'Ufficiale di P.G. della Polizia Locale operante

.....

Si attesta che alle ore del giorno è stato ricevuto in consegna il
soggetto nominato in oggetto.

Il Responsabile

.....